

# CAPITOLATO DI POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

CIG 90127493C2

Stipulata tra:

*CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria*

E

*[Società]*

<i>Effetto:</i>	<i>dalle ore 24:00 del --/--/----</i>
<i>Cessazione:</i>	<i>alle ore 24:00 del --/--/----</i>
<i>Scadenza Anniversaria</i>	<i>al --/-- di ogni anno</i>
<i>Premio lordo annuale:</i>	<i>euro .....</i>

## Sezione 1 - Definizioni, attività e partite assicurate

### Art. 1 - Definizioni

<b>Acquedotto:</b>	Impianti di captazione e adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche e in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
<b>Allagamento:</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
<b>Annualità assicurativa:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Apparecchiature elettroniche:</b>	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole.</li> <li>✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, <i>personal computer</i> comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti <i>hardware</i>.</li> <li>✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi a impiego mobile.</li> </ul>
<b>Apparecchiature a impiego mobile:</b>	Impianti e apparecchiature per loro natura e costruzione atti a essere trasportati e utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
<b>Assicurato:</b>	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Autocombustione:</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
<b>Automezzi:</b>	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione al Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze del Contraente.
<b>Azienda agricola:</b>	Unità tecnica-economica costituita da terreni, impianti e attrezzature varie, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, di ricerca e sperimentazione.

<b>Beni / Enti assicurati:</b>	<p>La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente all'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (<i>leasing</i>), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "<i>leasing</i>".</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".</p> <p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili e amministrative, documenti e/o atti del Contraente.</p> <p>Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.</p> <p>I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.</p> <p>I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.</p> <p>I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p>
<b>Bestiame:</b>	Bovini, equini (esclusi cavalli da corsa), ovini, caprini, suini, ecc.
<b>Broker:</b>	Brokeritaly Consulting S.r.l. - P.IVA 11572181003.
<b>Comunicazioni:</b>	Tutte le comunicazioni effettuate tramite pec o altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
<b>Conessioni e infrastrutture:</b>	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.

<b>Contenuto e beni differenti dai fabbricati:</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beni mobili in genere.</li> <li>✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo.</li> <li>✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo, compresi droni utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali.</li> <li>✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato.</li> <li>✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.</li> <li>✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.</li> <li>✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori.</li> <li>✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.</li> <li>✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, <i>microfilms</i>, <i>fotocolors</i>, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, <i>software</i> e programmi informatici; <i>clichés</i>, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.</li> <li>✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato.</li> <li>✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile.</li> <li>✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali.</li> </ul> <p>Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto, se per sua naturale destinazione, e comunque durante le operazioni di carico e scarico e/o movimentazione all’interno di aree private.</p>
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l’assicurazione.
<b>Contratto di manutenzione:</b>	Il Contratto di assistenza tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni ed enti assicurati.
<b>Cumulo:</b>	L’insieme dei prodotti posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all’aperto nelle aree cortilizie; si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi posti fra loro a una distanza inferiore a 20 metri.
<b>Danni indiretti:</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<b>Danni materiali diretti e consequenziali:</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione e, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purché in conseguenza dell’evento stesso.
<b>Dati:</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

<b>Dipendenti:</b>	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</li> <li>✓ i soggetti per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;</li> <li>✓ i soggetti per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e alla salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.</li> </ul> <p>Sono parificati ai dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico contratto, mandato o mediante convenzione.</p>
<b>Eventi sociopolitici:</b>	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
<b>Esplosivi:</b>	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</li> <li>b) per azione meccanica o termica esplodono;</li> <li>c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</li> </ul>
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato:</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, <i>box</i>, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate e opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, <i>moquettes</i>, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e <i>boiseries</i>, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.</li> <li>✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singole macchine od apparecchi.</li> <li>✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.</li> <li>✓ Rimesse per attrezzi, silos, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili.</li> <li>✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.</li> <li>✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione e ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica.</li> <li>✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.</li> </ul> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>

<b>Fenomeno elettrico:</b>	Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso <i>blackout</i> ed eventi simili) o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
<b>Fermentazione:</b>	Trasformazione chimica della materia organica.
<b>Foraggio:</b>	Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all'alimentazione del bestiame o ad altri usi accessori.
<b>Franamento:</b>	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
<b>Furto:</b>	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
<b>Giacenze:</b>	Prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall'azienda agricola in qualunque fase di elaborazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita; materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, scorte.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Infiammabili:</b>	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammiano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro.
<b>Inondazioni e/o alluvioni:</b>	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Macchine:</b>	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature e apparecchiature tecniche in genere.
<b>Mancato freddo:</b>	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
<b>Massimale per sinistro o limite di indennizzo:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Opere d'arte:</b>	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico o affettivo.
<b>Polizza:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Primo rischio assoluto:</b>	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice civile.
<b>Rapina:</b>	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sabotaggio</b>	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
<b>Serre:</b>	<p>Tutte le costruzioni con basamenti in muratura o cemento, costruite con strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro, temperato e non, in materiale plastico rigido, in policarbonato o in doppio film plastico (tunnel), chiuse da tutti i lati, destinate alla protezione o alla produzione di piante.</p> <p>Sono comprese nel concetto di serra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'avanserra: costruzione generalmente contigua alla serra e ad essa simile con copertura sempre in materiale traslucido, utilizzata per la protezione delle piante e/o dell'attrezzatura tecnica necessaria al funzionamento della serra;</li> <li>• le vetrate: i vari tipi di vetrate in materiale vetroso minerale o acrilico che servono alla copertura e al rivestimento della serra;</li> <li>• il materiale plastico o sintetico: materiale di copertura o di rivestimento in lastre di plastica rigida o curvabile a freddo, film plastici, materiale d'isolamento in film plastico, schermi in plastico;</li> <li>• il locale tecnico: costruzione, contigua o non alla serra, dove sono situati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le installazioni necessarie alla produzione delle piante o al funzionamento della serra, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ riscaldamento, climatizzazione, fertilizzazione, pompaggio d'acqua, impianto di trasformazione elettrica, ecc.</li> <li>○ gli impianti di preparazione, trattamento e spedizione dei prodotti della serra.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>Sinistro/Danno:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Smottamento:</b>	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
<b>Società</b>	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
<b>Sovraccarico neve:</b>	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto.
<b>Terremoto:</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per terremoto, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>Terrorismo:</b>	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Terzi interessati:</b>	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
<b>Ubicazione:</b>	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti e accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.

<b>Valore intero:</b>	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale <i>ex art.</i> 1907 del Codice civile.
<b>Valori:</b>	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.



## Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

### Art. 1 - Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile con rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società dichiara che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

### Art. 2 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza **presunta** dalle ore 24:00 del 30.06.2022, salvo decorrenza anticipata dovuta alla conclusione delle operazioni di gara, aggiudicazione e stipula del contratto, ferma restando la durata quadriennale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica della presente polizza, ex art. 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Il Contraente, ove ne ricorrano i presupposti, si riserva altresì la facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Essendo la presente assicurazione stipulata per un periodo di più annualità, è facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo tramite apposita comunicazione da inviarsi tramite pec almeno 180 giorni prima della scadenza annuale.

### Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi.

Qualora il Contraente non ottemperi al pagamento dei premi o delle rate di premio successivi, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Resta fermo il termine di 60 giorni anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma (tale termine decorre dalla data di ricezione del documento) e qualora il Contraente si avvalga della proroga tecnica.

I premi verranno pagati direttamente dal Contraente alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero economia e finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 *bis* del DPR n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice civile nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 4 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice civile.

Si esonerano il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **Art. 5 - Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in base a elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, e il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti e il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente, che corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente, la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine anzidetto, non effettuasse la comunicazione dei dati, la Società dovrà indicare, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione scritta via pec. Nel caso in cui il Contraente non inoltri alcuna comunicazione entro l'ulteriore termine indicato, i valori delle partite assicurate si intenderanno invariati durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti

a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 6 - Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dal precedente art. 1 *Variazione del rischio* successivamente all'aggiudicazione del contratto, la Società, qualora intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione Contraente, può segnalare il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti dal suddetto art. 1 *Variazione del rischio* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto, ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo, di oltre il 30%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la revisione del prezzo.

A tal fine, si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva della Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro quindici giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 7 - Recesso**

In caso di mancato accordo ai sensi del precedente art. 6 *Revisione del prezzo*, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso ha effetto dal 180° giorno dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

La facoltà di recesso si esercita non prima di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte del Contraente della proposta di cui al comma 1 dell'art. 6 ovvero nei casi di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione da parte della Società della controproposta formulata dal Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. L'Amministrazione contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini previsti dall'art. 3.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 13 *Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio* riferiti fino ai 60 giorni antecedenti a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Amministrazione contraente è tenuta devono essere effettuate alla Società tramite pec o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec, oppure al Broker del CREA. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

#### **Art. 9 - Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione contraente.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Tutte le controversie tra il CREA e la Società affidataria derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma. È possibile ricorrere al parere di precontenzioso dell'ANAC di cui all'art. 211 del Codice e, in tal caso, le parti si obbligano ad attenersi a quanto in esso stabilito.

#### **Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### **Art. 13 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
3. contestualmente in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto e contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso;
4. oltre la scadenza contrattuale, al termine di ciascuna annualità contrattuale e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;

si impegna a fornire all'Amministrazione contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- lo impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine

prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ del premio annuo lordo a valere sull'ammontare della garanzia definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società, ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi;
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 15 - Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker - Brokeritaly Consulting S.r.l., con sede in Via Aureliana n. 53 – CAP 00187 Roma, P.IVA e C.F. 11572181003, pec [brokeritalyconsulting@pecimprese.it](mailto:brokeritalyconsulting@pecimprese.it) tel. 06.58333396 fax 06.58157933 Codice attività 66.22.01 autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343 - il ruolo di cui al Dlgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse le eventuali modifiche contrattuali. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii. e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento;

La remunerazione del broker è posta integralmente a carico della Stazione appaltante, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel vigente Contratto per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CREA, avente decorrenza 20.04.2021 e scadenza il 19.04.2024.

Pertanto, nessun ulteriore compenso è dovuto al broker da parte della Società, che si impegna a non includere, nei premi stabiliti in polizza, commissioni o emolumenti a qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato o a Società o persone a esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni, fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

#### **Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi a cura della Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 17 - Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli stessi (amministratori e dipendenti del Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività).

#### **Art. 18 – Prova delle modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 *bis* della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 del Codice civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 - Codice di comportamento e Patto di integrità**

La Società ha l'obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (c.d. Codice generale), nonché il codice di comportamento dei dipendenti del CREA approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali e reperibile al seguente *link* [https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf](https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf), che

integra il suddetto “Codice generale”, a cui fa espresso rinvio. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 comporterà la risoluzione del contratto.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, la Società affidataria ha l’obbligo di rispettare il Patto di Integrità.

#### **rt. 21 - Trattamento dei dati**

In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o *GDPR*), si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è il CREA, con sede in Roma, Via Po, 14, nella persona del Legale rappresentante.

Per ogni eventuale segnalazione relativa alla protezione dei dati personali si dovrà fare riferimento al seguente indirizzo e-mail: [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it)

L’a Società affidataria e è, inoltre, a conoscenza che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale del CREA nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

#### **Art. 22- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 23 - Disposizione finale**

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

### Sezione 3 – Condizioni di Assicurazione

#### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

#### Art. 2 - Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente a indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) esplosioni da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura;
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
- n) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- o) esclusione del rischio "malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o



esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

p) **Esclusione Cyber**

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi *software* o ad ogni altro *set* di istruzioni di programmazione;
- b. utilizzo di *Internet* o similari, di indirizzi *Internet*, siti *web* o similari;
- c. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito *web* o similari (es. *download* di file/programmi da posta elettronica);
- d. *computer backing*;
- e. *computer virus* o programmi affini (*trojans*, *worms*, *malware*, ecc.);
- f. funzionamento o malfunzionamento di *Internet*, e/o connessione a indirizzi *Internet*, siti *web* o similari;
- g. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o *computer* e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, *copyright*, brevetto);
- i. violazione della legge n. 675/1996 e ss.mm.ii.

Per l'esclusione di cui al punto p) del presente articolo, non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

**Art. 3 - Beni esclusi**

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente euro 10.000,00 per oggetto;
2. valore del terreno;
3. strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;

4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
5. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
6. boschi, alberi, animali in genere;
7. aeromobili e natanti;
8. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione.

#### **Art. 4 - Condizioni particolari**

##### **1. Acqua condotta**

Relativamente ai danni di allagamento da acqua o da altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

##### **2. Spese di ricerca, riparazione e rotture**

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

##### **3. Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita "Contenuto", per effetto del "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

##### **4. Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)**

La Società, fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile, nonché dell'eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo nell'Allegato 1, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

È fatto salvo quanto previsto dell'art. 1914 del Codice civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

##### **5. Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento**

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

## **6. Valori (monete, biglietti di banca e simili)**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

## **7. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

La presente estensione, inoltre, copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga a quanto stabilito nell'Allegato 1 "Limite di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

## **8. Danni da movimentazione interna**

Relativamente ai danni da movimentazione interna, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

## **9. Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese e onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture e in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

## **10. Onorari architetti, ingegneri e consulenti**

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

## **11. Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni (cose particolari)**

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1.

## **12. Contenuto/macchinario/impianti/merci presso terzi**

Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato e ivi

si intendono assicurati alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

### **13. Eventi atmosferici (\*)**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

### **14. Sovraccarico neve**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi o i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

### **15. Collasso strutturale**

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

### **16. Eventi socio-politici**

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

### **17. Terrorismo e/o sabotaggio**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

### **18. Ricostruzione archivi**

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione e il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso di memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

#### **19. Maggiori costi - Spese extra**

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

#### **20. Ricorso terzi e locatari (\*)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

## **21. Perdita pigioni**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati e in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

## **22. Inondazioni, alluvioni, allagamenti (\*)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

## **23. Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo

superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

#### **24. Dispersione liquidi**

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

#### **25. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

#### **26. Differenziale storico - artistico**

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **27. Lastre e cristalli**

La Società risponde, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1, dei danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Devono intendersi esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.



## **28. Trabocco e rigurgito di fognature**

La Società risponde dei danni derivanti da trabocco e rigurgito di fognature (compreso il rigurgito di acque piovane) ed impianti di scarico facenti parte dei fabbricati assicurati, esclusa la fognatura pubblica. La garanzia sarà prestata nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

## **29. Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti ai beni in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero conseguente:
  - 1. ad eventi garantiti in polizza;
  - 2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite pec o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore. La garanzia sarà prestata nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

## **30. Furto e rapina**

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate - ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 50% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;



- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo. In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni. Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore alla condizione che gli stessi - salvo nei casi di furto con destrezza o rapina - siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte o altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 50%).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura e apertura azionati elettronicamente e i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione comprende la rapina, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:

- a) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- b) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Relativamente al Contenuto (escluso Valori) e limitatamente agli enti che per destinazione ed uso possono stare all'aperto, la garanzia è operante fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno, previa applicazione - in caso di sinistro - di uno scoperto del 15% sull'importo liquidabile a termini di polizza.

### ***Portavalori***

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina;

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto presso altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente euro 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso, la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

### ***Assegni in bianco***

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare e aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati e all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso in cui il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

### ***Guasti cagionati da ladri***

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

### ***Determinazione dell'ammontare del danno***

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Resta, inoltre, convenuto tra le Parti che in caso di sinistro:

- la Società si impegna, dopo ciascun sinistro e solo su richiesta del Contraente, a reintegrare i sottolimiti di risarcimento assicurati, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il rateo-premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, sulla base dei seguenti tassi:
  - Furto / Rapina: ..... % lordo
  - Portavalori: ..... % lordo
  - Valori: ..... % lordo
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

### **31. Enti presso terzi**

Si prende atto tra le Parti che gli enti di cui alla partita Contenuto possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.

## **Sezione 4 - Clausole che regolano la gestione dei sinistri**

### **Art. 1 - Massimo risarcimento per sinistro**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

### **Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice civile;
- b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Direttore dell'esecuzione - DEC o il Responsabile Unico del Procedimento - RUP.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

L'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa delle attività. Inoltre, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di adottare tutte le misure del caso.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che riguardano la presente polizza e a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna infine a comunicarne il nominativo del perito contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

### **Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti al terzo perito, fermo quanto previsto nell'Allegato 1 "Limite di indennizzo alla voce "spese peritali".

#### **Art. 4 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

##### **a) In caso di distruzione:**

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

##### **b) In caso di danno parziale:**

- I) il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto o un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo e il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 del Codice civile; diversamente la Società provvederà al pagamento del supplemento di indennizzo entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, da effettuarsi entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
- f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
  - II) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
  - III) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
  - IV) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
  - V) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

## **Art. 6 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

## **Art. 7 - Acquisizione e cessione di enti – *Leeway clause***

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili o immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

## **Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale

dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art. 9 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di euro 1.000.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art. 10 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 11 - Recuperi**

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art. 12 - Coppie o serie**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

## Sezione 5 - Partite e somme assicurate, calcolo del premio

### Art. 1 - Partite e somme assicurate

Partita 1)	Fabbricati di proprietà o in uso (abitazioni, uffici, aziende agricole, laboratori scientifici e di ricerca)	€	487.565.000,00
Partita 2)	Serre	€	9.927.000,00
Partita 3/a)	Arredamento, attrezzature, merci, scorte, ecc.	€	15.200.000,00
Partita 3/b)	Apparecchiature elettroniche, tecniche, scientifiche	€	92.500.000,00
Partita 3/c)	Libri, pubblicazioni	€	5.000.000,00
Partita 3/d)	Opere di valore, opere d'arte	€	300.000,00
Partita 3/e)	Strumenti agricoli, macchinari, veicoli, ecc.	€	16.300.000,00
Partita 3/f)	Droni utilizzati per scopi aziendali, a primo rischio	€	100.000,00
Partita 4)	Ricorso terzi, per sinistro	€	5.000.000,00
Partita 5)	Furto / Rapina a PRA	€	1.000.000,00
Partita 5/a)	Sottolimito per ubicazione	€	150.000,00
Partita 5/b)	Sottolimito per Valori (per sinistro)	€	20.000,00
Partita 6)	Portavalori a PRA	€	200.000,00
Partita 6/a)	Sottolimito per ubicazione	€	25.000,00
Partita 6/b)	Sottolimito per sinistro	€	10.000,00

### Art. 2 - Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Partita	Somma assicurata	Tasso lordo	Premio lordo	annuo
1) Fabbricati	€ 487.565.000,00	‰	€	
2) Serre	€ 9.927.000,00	‰	€	
3/a) Arredamento, attrezzature, merci, scorte, ecc.	€ 15.200.000,00	‰	€	
3/b) Apparecchiature elettroniche, tecniche, scientifiche	€ 92.500.000,00	‰	€	
3/c) Libri, pubblicazioni	€ 5.000.000,00	‰	€	
3/d) Opere di valore, opere d'arte	€ 300.000,00	‰	€	
3/e) Strumenti agricoli, macchinari, veicoli, ecc.	€ 16.300.000,00	‰	€	
3/f) Droni utilizzati per scopi aziendali (a Primo rischio)	€ 100.000,00	‰	€	
4) Ricorso terzi, per sinistro	€ 5.000.000,00 (*)	‰	€	
5) Furto / Rapina (a PRA)	€ 1.000.000,00	‰	€	
6) Portavalori (a PRA)	€ 200.000,00	‰	€	
<b>TOTALE complessivo</b>			<b>€</b>	



## ALLEGATO 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Viene stabilito quanto segue:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, una somma complessivamente superiore a euro 40.000.000,00
- per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato l'importo di euro 1.000,00 (\*) da considerarsi quale franchigia “frontale”, applicabile una sola volta in caso di coinvolgimento di più garanzie/estensioni, salvo quanto più avanti previsto.

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Acqua condotta	€ 500.000,00 per anno	Frontale
Spese ricerca riparazione rotture	€ 25.000,00 per sinistro	Frontale
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro	Frontale
Spese demolizione e sgombero	€ 300.000,00 per anno, in aumento al 10% previsto	Nessuno
Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 100.000,00 per anno, in aumento al 10% previsto	Nessuno
Oneri di urbanizzazione	€ 150.000,00 per sinistro	Nessuno
Movimentazione interna e urto veicoli	€ 150.000,00 per sinistro	Frontale
Spese peritali	5% dell'indennizzo, col massimo di € 30.000,00 per sinistro – Per eventi catastrofali, massimo per sinistro di € 60.000,00	Nessuno
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	5% dell'indennizzo, col massimo di € 20.000,00 per sinistro – Per eventi catastrofali, massimo per sinistro di € 50.000,00	Nessuno
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per anno – Per serre 50% delle somme assicurate per singola Ubicazione con il massimo di € 500.000,00 per anno (*)	€ 3.000,00
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per anno – Per serre € 50.000,00 per Anno € 300.000 per anno	Scoperto 20% con il minimo di € 2.000,00
Sovraccarico neve	50% delle somme assicurate per singola ubicazione per sinistro – Per serre € 50.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
Collasso strutturale	€ 300.000,00 per anno	€ 15.000,00
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terrorismo e/o sabotaggio	50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 10.000.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 30.000,00
Ricostruzione archivi	€ 50.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Maggiori costi – Spese extra	€ 150.000,00 per sinistro – Massimo 3 mesi	3 giorni
Perdita pigioni (escluse serre)	€ 50.000,00 – Massimo 12 mesi per sinistro	Nessuno
Inondazioni, alluvioni	50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00
Allagamenti	70% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per anno	€ 10.000,00 (*)

Terremoto	50% delle somme assicurate per singola ubicazione, con il massimo di € 5.000.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00
Dispersione liquidi	€ 200.000,00 per anno	Frontale
Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni	€ 200.000,00 per anno	Frontale
Differenziale storico-artistico	€ 100.000,00 per anno	Frontale
Lastre e cristalli	€ 60.000,00 per anno – Limite per singola lastra € 3.000,00	€ 200,00
Trabocco e rigurgito di fognature	€ 100.000,00 per sinistro	Frontale
Merci in refrigerazione	€ 50.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Furto / rapina	Vedere somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Portavalori	Vedere somma assicurata	nessuno
Guasti cagionati da ladri	€ 30.000,00 per sinistro	Nessuno
Enti presso terzi	€ 100.000,00 per anno - € 50.000,00 per ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Cose Particolari	- Per quanto concerne la voce “Valori”: vedere sottolimito assicurato; - per quanto concerne la voce “Quadri, dipinti, ecc.”: € 25.000,00 per sinistro/€ 300.000,00 per anno	Frontale per opere d'arte - € 1.000,00 per valori
Impiego mobile	€ 50.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Apparecchiature elettroniche, tecniche, scientifiche	€ 1.500.000,00 per ubicazione/sinistro	€ 5.000,00

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie tra quelle previste dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia più elevata tra quelle applicabili.

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**

---



---

**Allegati:**

- Consistenza patrimoniale immobiliare del CREA al 31.12.2021;
- Consistenza serre del CREA al 31.12.2021.